



ANNO SCOLASTICO 2017/18

A V V I S O N.63

Oggetto: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli **Esami di Stato** conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2017/2018, da parte di candidati interni ed esterni (circolare ministeriale n. 8- prot. AOODGOSV n.1212523 del 10 ottobre 2017).

Si comunica alle persone in indirizzo i termini e le modalità di presentazione delle domande agli esami di Stato, da parte dei candidati interni ed esterni:

- **30 novembre 2017**: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni, al Dirigente Scolastico;
- **30 novembre 2017**: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni, ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano, nell'istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere studiate.
- **31 gennaio 2018**: termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe, per abbreviazione per merito;
- **31 gennaio 2018**: termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
- **20 marzo 2018**: termine di presentazione ai Direttori Generali dell' Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dalle lezioni dopo il 31/01/2018 e prima del 15/03/2018 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Requisiti Richiesti

Candidati interni

- **Alunni interni frequentanti l'ultima classe**

Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni interni frequentanti l'ultima classe se negli scrutini finali hanno conseguito:

- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

- **Alunni dell'ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello**

Sono ammessi agli esami di Stato gli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione di secondo livello che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun candidato, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP), definito nel Patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'articolo 11, comma 10, del D.P.R. n. 263/12 è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico.

Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di Stato.

- **Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

- A. avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
- B. avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- C. avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Candidati esterni

Termine presentazione domande: 30 novembre 2017

Possono presentare istanza di partecipazione all'esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- b) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame. In

tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

- d) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- e) aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2018.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alle lettere a) o b), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2018.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Santangelo